

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n.400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59” e successive modificazioni;
- VISTI** in particolare, gli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, che riconoscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, finanziaria e contabile in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e della necessità di garantire flessibilità all’organizzazione e alla struttura di bilancio della PCM al fine di assicurare l’adeguato supporto al Presidente, ai Ministri e ai Sottosegretari delegati;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018;
- VISTO** la legge 31 dicembre 2009, n.196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 40, comma 1, della legge del 31 dicembre 2009, n.196;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 40, comma 1, della legge del 31 dicembre 2009, n.196;

- VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 2018, n.29, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n.93, riguardante il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
- VISTO** in particolare il novellato art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, “legge di contabilità e finanza pubblica”;
- RITENUTO** necessario modificare l'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con la nuova disciplina contabile in materia di impegni pluriennali ad esigibilità, recata dall'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, nei limiti di compatibilità con l'ordinamento della PCM, e, sotto il profilo gestionale, con la struttura del bilancio autonomo della stessa, al fine di garantirne la flessibilità necessaria, in particolare, per assicurare l'attuazione della volontà legislativa in ordine alla scansione temporale relativa alla erogazione della prestazione pubblica prevista dalla singola legge e il perseguimento delle politiche pubbliche affidate al Presidente e alle altre Autorità politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'onorevole dott. Giancarlo GIORGETTI è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2018 al n. 1307 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo GIORGETTI

DECRETA

Art. 1

L'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 19 – Impegno

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio.

2. Gli atti contenenti una decisione di spesa a carico del bilancio della Presidenza sono trasmessi all'ufficio, ai fini del visto di regolarità amministrativo-contabile, unitamente al rispettivo decreto d'impegno, alla clausola di ordinazione della spesa ed alla relativa documentazione giustificativa. Tale documentazione deve pervenire in formato elettronico.

3. Gli impegni sono assunti in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L'impegno può essere assunto solo in presenza, sui pertinenti capitoli di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- a) la ragione del debito;
- b) il capitolo a cui la spesa va imputata;
- c) l'importo ovvero gli importi da pagare;
- d) l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento;
- e) il soggetto creditore;
- f) la clausola di ordinazione della spesa, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno;
- g) per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, la registrazione sul sistema informativo SICOGE dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, al fine di garantire la flessibilità necessaria ad assicurare il perseguimento delle politiche pubbliche, fermo restando la capienza complessiva del pertinente capitolo o dei capitoli di imputazione del bilancio della Presidenza, l'impegno di spesa è interamente assunto a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il corrente esercizio finanziario nel caso di:

- a) disposizioni legislative che assegnino in favore della Presidenza risorse finanziarie per un solo esercizio finanziario;
- b) utilizzo di risorse finanziarie riportate ai sensi dell'art. 11 o di assegnazioni di risorse dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 12, su capitoli che negli esercizi successivi non presentino disponibilità finanziarie sufficienti all'assunzione degli impegni pluriennali ad esigibilità;
- c) risorse finanziarie nel bilancio pluriennale relative a fondi da ripartire annualmente con decreti dell'Autorità politica, previa intesa con le altre amministrazioni centrali o con le Regioni e gli enti locali, di cui il responsabile della spesa non ne ha la disponibilità sino al decreto di riparto.

5. Alla chiusura al 31 dicembre dell'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

6. Nei casi di necessità e convenienza attestata dal responsabile della spesa, l'Amministrazione può assumere impegni di durata superiore al triennio del bilancio pluriennale, la cui decorrenza ricada nel triennio di previsione del bilancio, previo assenso del Segretario generale.

7. L'impegno è imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non può eccedere gli stanziamenti.

8. Quando la spesa viene accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.

9. Al momento dell'approvazione del bilancio, si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese:

- a) indennità spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai Ministri, ai Sottosegretari, al Segretario generale ed ai Vicesegretari generali;
- b) trattamento economico fondamentale del personale dipendente e relativi oneri riflessi;
- c) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari>>.

Art. 2

All'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<< **lett. a)** il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dal precedente articolo 19, comma 8; >>.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2019

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
II SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1668